



COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA

[Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020]

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con questo informativo l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento
I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le attività connesse all'esercizio dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica effettuati sulle unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, e le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione.

Conferimento dati
I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di cessione del credito o riaccomando del contributo sotto forma di sconto. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

Base giuridica
L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto che per le spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e di riduzione del rischio sismico effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 la percentuale di detrazione è aumentata al 110 per cento. Inoltre, ha disposto che anche gli interventi di efficienza energetica, nonché l'installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati e di colonnine di ricarica, se effettuati congiuntamente agli interventi di cui al comma 1 dell'art. 119, possono beneficiare della medesima percentuale di detrazione. L'art. 121, comma 2, dello stesso decreto ha esteso la possibilità nei confronti dei sostitutori, negli anni 2020 e 2021, senza nei gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

NUOVE ISTRUZIONI E SPECIFICHE TECNICHE DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE OPZIONE SCONTO E/O CESSIONE - PROVV. AGENZIA DELLE ENTRATE N. 312528 DEL 12 NOVEMBRE 2021

Posted on 17 Novembre 2021



Category: [Sportello Ecosismabonus](#)

Tags: [agenzia delle entrate](#), [antifrodi](#), [comunicazione](#), [modello](#)

L'Agenzia delle Entrate, con **Provvedimento Prot. n.312528/2021 del 12 novembre u.s.** approva il nuovo **Modello di comunicazione** dell'opzione ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura per le detrazioni relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

L'aggiornamento operativo si è reso necessario alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 157/2021 (cd. *D.L. antifrode*), in vigore dal 12 novembre scorso, ed in corso di conversione in legge.

In particolare, il *D.L. antifrode* ha, tra l'altro, reso obbligatori sia il visto di conformità, sia l'asseverazione sulla congruità delle spese per esercitare le opzioni per la cessione/sconto in fattura dei *bonus fiscali* in edilizia applicati nelle misure ordinarie, intervenendo sull'art. 121 del D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020 (cd. *D.L. rilancio*).

A riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le **istruzioni per la compilazione** del nuovo Modello di opzione per la cessione o sconto in fattura, relativamente alla sezione "*Visto di conformità*" che «*è sempre obbligatoria*» non solo in caso di interventi agevolati con il *Superbonus*, ma anche con i bonus edilizi ordinari (si veda *Istruzioni per la compilazione – "come si compila - punto 4"*).

Inoltre, l'**Agenzia delle Entrate** specifica che l'**invio** dell'**opzione** per i **bonus edilizi ordinari** deve essere **effettuata**, così come già previsto ai fini del *Superbonus*:

- **per gli interventi sulle unità immobiliari**, esclusivamente dal **soggetto** che **rilascia il visto di conformità**, mediante il servizio web o i canali online dell'Agenzia delle Entrate;
- **per gli interventi sulle parti comuni degli edifici**, esclusivamente dal **soggetto** che **rilascia il visto di conformità, ovvero dall'amministratore** del condominio (direttamente o attraverso un intermediario abilitato), mediante il servizio web o i canali online dell'Agenzia delle Entrate.

Resta fermo che, nel modello di opzione, le sezioni "Asseverazione efficienza energetica" e "Asseverazione rischio sismico", devono essere compilate solo nel caso di interventi ammessi al *Superbonus* (si veda *Istruzioni per la compilazione – "come si compila - punto 5"*).

Il medesimo Provvedimento approva anche le nuove **specifiche tecniche** per la trasmissione telematica del Modello di opzione.

